Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2478

16.12.2025

# DECISIONE (UE) 2025/2478 DEL CONSIGLIO

**del 21 ottobre 2025**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 marzo 2024, con decisione (UE, Euratom) 2024/995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali tra l'Unione e la Confederazione Svizzera ([1]). Tali misure dovevano comprendere disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi; un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione, e un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni. Il Consiglio aveva precedentemente autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di accordi nuovi su energia elettrica, sanità e sicurezza degli alimenti, partecipazione della Svizzera alle agenzie dell'Unione europea per il programma spaziale dell'Unione e per le ferrovie e modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un vasto complesso di accordi e protocolli («complesso») che comprende un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione («accordo»); protocolli relativi alle disposizioni istituzionali, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e alle disposizioni modificative degli accordi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno cui la Svizzera partecipa; un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea; un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità; un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sull'energia elettrica; un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza degli alimenti e un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sui termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

(3) L'accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Svizzera ai programmi, attività o servizio dell'Unione, o a parti di essi, aperti alla sua partecipazione, contemplando una vasta gamma di settori, in particolare ricerca e innovazione, fusione e fissione nucleari, istruzione, formazione, gioventù, sport e cultura, e altri settori d'interesse comune quali la trasformazione digitale e l'azione in campo sanitario.

(4) L'accordo è inoltre collegato intrinsecamente agli altri strumentidel complesso. In tal senso, l'accordo prevede infatti la partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute, collegato strettamente all'accordo sulla sanità. In virtù dell'accordo potrebbero essere adottate misure compensative in caso di inosservanza degli obblighi imposti dall'accordo in merito al contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea.

([1]) Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l'avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell'Unione (GU L, 2024/995, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/995/oj).

(5) I negoziati sull'accordo sono stati avviati e si sono conclusi contestualmente a quelli sugli strumenti del complesso nella sua integralità. All'articolo 17 l'accordo prevede che la propria entrata in vigore sia collegata a quella degli strumenti del resto del complesso.

(6) L'accordo deve essere concluso contestualmente al resto degli strumenti del complesso e come sua parte integrante.

(7) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione per le materie che ricadono nel TFUE, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(8) Al fine di ampliare la loro cooperazione, l'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo prevede che le parti debbano applicarlo a titolo provvisorio, secondo le rispettive procedure e normative interne, a decorrere dal 1º gennaio 2025, salvo se la data della firma è successiva al 15 novembre 2025, nel qual caso le parti devono applicare l'accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2026.

(9) È opportuno pertanto che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio per le materie che ricadono nel TFUE.

(10) In forza dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo la sua applicazione a titolo provvisorio debba cessare al più tardi il 31 dicembre 2028 se entro tale data la Svizzera non ha espletato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore degli altri strumenti dell'intero complesso.

(11) Alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica si applica una procedura distinta a norma di tale trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome della Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione («accordo») per le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»), con riserva della sua conclusione ([2]).

*Articolo 2*

Con riserva di trattamento reciproco, per le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom l'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 18, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ([3]).

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2025

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. BJERRE

([2]) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2025/2480, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2480/oj.

([3]) La data di decorrenza dell'applicazione provvisoria dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.